

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3447/87 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i succhi concentrati di pere dei codici 2009 80 11 e 2009 80 19 della nomenclatura combinata, originari dell'Austria (1988)

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato concluso con detto paese e approvato con la decisione 86/555/CEE (1);

considerando che l'accordo suddetto prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 2 000 ettolitri a dazio ridotto per i succhi di pere concentrati originari dell'Austria; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci la quale risponde, ad un tempo, alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri; che, per riguardare al tempo stesso regolamenti comunitari specifici, detta nomenclatura è stata ampliata mediante la fissazione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere dalla data suddetta, è pertanto opportuno utilizzare la nomenclatura combinata e, eventualmente, i numeri di codice TARIC per la designazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio applicabile all'importazione dei prodotti sottoidicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl)	Dazio contingente (%)
09.0801	2009 80 11 2009 80 19	Succhi concentrati di pere, originari dell'Austria	2 000	30 + AGR eventualmente applicabile

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.